



News tematiche Europa

05/07/2012

A cura di:

*Aurelia Jannelli, Antonella Boffano, Francesca Mezzapesa, Marilena Salvai,
Simonetta Morreale, Adriana Vindigni*

(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

Laura Matteo

(Settore Gabinetto della Presidenza)

INDICE

AGRICOLTURA	3
<i>Operativo dal 1° luglio 2012 il logo biologico dell'UE</i>	3
<i>Relazione speciale della Corte dei conti europea sul sistema di controllo della produzione biologica</i>	3
AMBIENTE	4
<i>Regione Lazio adotta i piani di gestione dei rifiuti e la Commissione chiude il procedimento</i>	4
<i>Italia in giudizio per insufficiente trattamento delle acque reflue urbane</i>	4
APPALTI	4
<i>La Commissione chiede all'Italia di conformarsi alle norme dell'UE sugli appalti pubblici per i servizi di traghetto regionali</i>	4
CITTADINANZA EUROPEA	5
<i>La cittadinanza in Europa: alcune riflessioni sugli sviluppi più recenti</i>	5
ECONOMIA	5
<i>U.E. e stati membri per un maggiore controllo del settore finanziario</i>	5
<i>Lotta contro la frode e l'evasione fiscale: la Commissione presenta misure concrete</i>	6
DIRITTI	6
<i>Risoluzione del Parlamento europeo sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili</i>	6
FORMAZIONE	7
<i>Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione: "Italy and the European Union"</i>	7
GIUSTIZIA	7
<i>La responsabilità del giudice tra principi dell'Unione europea e applicazioni nazionali</i>	7
<i>Sentenza della Corte, Terza Sezione, 21 giugno 2012, causa C 514/10, in materia di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in ambito civile e commerciale</i>	7
INFORMATIZZAZIONE	9
<i>EuropaBook – Il nuovo portale che ti assiste nella progettazione europea</i>	9

LAVORO	9
<i>Sentenza della Corte, Quinta Sezione, 21 giugno 2012, causa C 78/11, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro</i>	9
<i>Sentenza della Corte, Quarta Sezione, 21 giugno 2012, causa C 15/11, in materia di permessi di lavoro ai cittadini bulgari</i>	10
<i>La Commissione europea incentiva la professione di ricercatrice.....</i>	12
<i>Licenziamenti collettivi: la Commissione chiede all'Italia di porre fine all'esclusione dei dirigenti dagli obblighi di informazione e consultazione....</i>	13
SALUTE	13
<i>Regolamento della Commissione n. 520/2012 del 19 giugno 2012 relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza</i>	13
TELECOMUNICAZIONI.....	13
<i>Dal 1° luglio ribassati i costi di roaming, chiamate e SMS.....</i>	13

Operativo dal 1° luglio 2012 il logo biologico dell'UE

Giunge a termine il periodo transitorio di due anni entro il quale il settore dell'alimentazione biologica doveva conformarsi alle nuove norme UE in materia di etichettatura. Dal 1° luglio 2012 il logo biologico dell'UE è obbligatorio su tutti gli alimenti biologici preconfezionati prodotti negli Stati membri dell'Unione e rispondenti agli standard prescritti. Il logo resterà invece facoltativo per i prodotti biologici non confezionati e per quelli importati. Continueranno ad essere ammessi, insieme al marchio UE, altri loghi nazionali, regionali o privati. Il logo biologico dell'UE, rappresentato dalla "foglia europea", è stato introdotto il 1° luglio 2010 ma era previsto che diventasse obbligatorio su tutti i prodotti solo al termine di un periodo transitorio di due anni, per consentire agli operatori di adattarsi alle nuove norme ed evitare lo spreco degli imballaggi esistenti. Nel campo visivo del logo devono figurare anche il numero di codice dell'organismo di controllo e il luogo di produzione delle materie prime agricole. Un recente sondaggio Eurobarometro sull'atteggiamento degli europei nei confronti della campagna e della sicurezza e qualità degli alimenti, di imminente pubblicazione, contiene informazioni sul logo biologico dell'UE, tra cui la notizia incoraggiante che, da quando è stato introdotto nel luglio 2010, il logo è ormai riconosciuto da un quarto (24%) dei cittadini europei. (Fonte: Europe Rapid Press)

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it

Relazione speciale della Corte dei conti europea sul sistema di controllo della produzione biologica

Il controllo di gestione della Corte dei Conti si è focalizzato sull'efficacia del sistema di vigilanza per la produzione biologica e su come le varie istituzioni coinvolte (Commissione UE e autorità competenti, organismi di accreditamento e organismi di controllo degli Stati membri) abbiano svolto il loro ruolo in relazione sia al sistema di controllo all'interno dell'UE, che alla gestione dei regimi d'importazione attualmente in funzione. Secondo la Commissione, i consumatori dell'UE dovrebbero essere certi che le mele biologiche o la carne bovina biologica che acquistano presso il supermercato locale siano stati prodotti nel rispetto di norme rigorose. Il sistema di controllo per i prodotti biologici, come definito dai regolamenti UE, mira a garantire che i processi di produzione siano conformi ai principi "biologici". Per i prodotti biologici originari dell'UE, gli Stati membri sono tenuti ad instaurare un sistema di verifiche. Gli organismi di controllo, che svolgono queste verifiche a livello dei singoli operatori (produttori, trasformatori e importatori), sono fondamentali nell'ambito di tale sistema. La Corte ritiene che occorra rimediare alle debolezze evidenziate dall'audit, al fine di fornire garanzie sufficienti sull'efficace funzionamento del sistema e non rischiare di minare la fiducia del consumatore. (Fonte: Europe Rapid Press)

<http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/15230755.PDF>

AMBIENTE

Regione Lazio adotta i piani di gestione dei rifiuti e la Commissione chiude il procedimento

In seguito all'adozione del piano di gestione dei rifiuti per la Regione Lazio, la Commissione europea ha deciso di chiudere un procedimento avviato nei confronti dell'Italia. Nel 2007 la Corte di giustizia europea aveva stabilito che l'Italia era venuta meno all'obbligo di adottare tale piano, necessario per tutelare la salute umana e l'ambiente. Su raccomandazione del Commissario per l'Ambiente Janez Potočnik, la Commissione ha deciso di chiudere il caso. L'adozione del piano è un primo passo molto importante, ma la Commissione resta preoccupata per la sua attuazione e invita le autorità italiane a proseguire nei loro sforzi intesi a garantire un'adeguata gestione dei rifiuti nella regione. (Fonte: Europe Rapid Press)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/659&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it>

Italia in giudizio per insufficiente trattamento delle acque reflue urbane

La Commissione europea ha deciso di ricorrere contro l'Italia dinnanzi alla Corte di giustizia per non aver garantito che le acque reflue provenienti da agglomerati con più di 10 000 abitanti siano adeguatamente trattate prima di essere scaricate in aree sensibili. La mancanza di idonei sistemi di raccolta e trattamento, previsti dalla legislazione dell'UE già dal 1998, comporta rischi per la salute umana, le acque interne e l'ambiente marino. Nonostante i buoni progressi compiuti dopo il parere motivato in materia del 2011, la gravità delle persistenti lacune ha indotto la Commissione, su raccomandazione del commissario per l'ambiente Janez Potočnik, ad adire la Corte di giustizia dell'UE. (Fonte: Europe Rapid Press)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/658&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it>

APPALTI

La Commissione chiede all'Italia di conformarsi alle norme dell'UE sugli appalti pubblici per i servizi di traghetto regionali

A norma del regolamento che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo, gli Stati La Commissione ha invitato l'Italia a conformarsi alle norme dell'UE in materia di appalti pubblici di servizi, una volta scaduti i termini dei contratti in corso, e a rispettare il principio di non discriminazione tra gli armatori europei. L'Italia ha omesso di indire gare per l'aggiudicazione di tre appalti pubblici di servizi gestiti da tre compagnie di navigazione regionali in Campania, Lazio e Sardegna. I contratti sono scaduti alla fine del 2008 e sono stati prorogati automaticamente

senza procedure di gara per l'assegnazione dei nuovi contratti. Se l'Italia non informa entro due mesi la Commissione in merito alle misure adottate per assicurare il pieno rispetto del diritto dell'Unione, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'UE. (Fonte: Europe Rapid Press)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/637&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

CITTADINANZA EUROPEA

La cittadinanza in Europa: alcune riflessioni sugli sviluppi più recenti

A cura di Laura Montanari un interessante articolo dal titolo "La cittadinanza in Europa: alcune riflessioni sugli sviluppi più recenti" in uscita sul sito AIC (Associazione Italiana Costituzionalisti), rivista 2/2012. L'articolo si sviluppa nei seguenti punti:

1. Premessa;
2. Il processo di integrazione europea e le sue ricadute sul tema della cittadinanza;
3. I rapporti tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale;
4. I cittadini di Paesi terzi e l'idea di cittadinanza civile;
5. Le legislazioni europee sulla cittadinanza: un'analisi comparata;
6. Il caso italiano e le prospettive di riforma della legge n. 91 del 1992;
7. Considerazioni conclusive.

<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/alligati/Montanari.pdf>

ECONOMIA

U.E. e stati membri per un maggiore controllo del settore finanziario

L'Unione Europea e gli stati membri hanno potenziato il controllo del settore finanziario, in quanto la crisi economica e finanziaria ha evidenziato come, all'interno del sistema bancario dell'UE, le difficoltà di una singola banca possano contagiare velocemente altre banche con gravi conseguenze per i correntisti, per gli investimenti e per l'intera economia.

Risulta indispensabile il ripristino della fiducia, la tutela dei correntisti, il contenimento delle turbolenze finanziarie attraverso una vigilanza comune delle banche europee, misure queste per poter assicurare stabilità finanziaria e uscire dalla crisi.

Il presidente della Commissione José Manuel Barroso ha sollecitato la creazione di un'unione bancaria per ripristinare la fiducia nelle banche e promuovere, a lungo termine, l'integrazione economica e di bilancio. I principi fondamentali sono: norme bancarie a livello europeo, norme comuni per la prevenzione dei

fallimenti bancari, un'unica autorità di vigilanza sulle banche europee ed un regime unico di garanzia dei depositi.

Inoltre, la Commissione è in fase di preparazione di un fondo comune per garantire un maggior coordinamento delle politiche fiscali e della spesa pubblica e per salvare le banche dal fallimento. (Fonte: vivieuropa.it)

<http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?lang=it>

Lotta contro la frode e l'evasione fiscale: la Commissione presenta misure concrete

Sanzioni minime per i reati fiscali, un numero di identificazione fiscale transfrontaliera, una carta del contribuente dell'UE e misure più radicali contro i paradisi fiscali: queste sono solo alcune delle proposte concrete avanzate dalla Commissione al fine di migliorare la lotta contro la frode e l'evasione fiscali nell'UE. Sulla base di un approccio globale, la comunicazione oggi adottata esplora le modalità per rafforzare le misure in vigore e prevede possibili nuove iniziative al fine di eliminare la frode e l'evasione in Europa. Dalle stime risulta che la dimensione dell'economia sommersa in tutti gli Stati membri è pari a circa un quinto del PIL in media e quindi a un importo dell'ordine di 2.000 miliardi di EUR. Tenendo conto della globalizzazione dell'economia e dei progressi tecnologici, è evidente che iniziative nazionali isolate non permettono di risolvere questo problema. (Fonte: Europe Rapid Press)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/697&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

DIRITTI

Risoluzione del Parlamento europeo sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili

Il Parlamento europeo riunito in plenaria ha votato a maggioranza assoluta una risoluzione congiunta per porre fine alle mutilazioni dei genitali femminili (Mgf). Il Parlamento europeo chiede agli Stati membri di rispettare gli obblighi internazionali per porre fine alle Mgf attraverso misure di prevenzione, di protezione e di natura legislativa. Il Parlamento ha ricordato gli impegni assunti dalla Commissione europea (CE) per sviluppare una strategia per combattere la violenza sulle donne, incluse le Mgf. Questi impegni sono contenuti nella Strategia per l'uguaglianza tra donne e uomini 2010 - 2015. Durante il dibattito, la CE ha confermato l'impegno a finanziare progetti transnazionali per aumentare la sensibilizzazione su questa tematica e favorire l'abbandono delle Mgf. (Fonte: Parlamento europeo – Ufficio Informazione Italia)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0304+0+DOC+XML+V0//IT>

FORMAZIONE

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione: "Italy and the European Union"

L'istituto italiano di Cultura di Bruxelles, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) e l'Università di Roma Tor Vergata hanno congiuntamente organizzato un corso ad alta formazione, aperto anche ad un pubblico straniero, denominato "Italy and the European Union".

Il corso, che si terrà a Bruxelles dal 9 al 13 luglio, ha come obiettivo quello di analizzare le interazioni tra Italia e Unione Europea (a livello istituzionale ed anche di policy-making), adottando un approccio pratico, con l'affiancamento di lezioni frontali ed incontri di alto livello con vari attori istituzionali italiani protagonisti della formazione delle politiche europee. (Fonte: vivieuropa.it)

<http://www.vivieuropa.it/notizie/634>

GIUSTIZIA

La responsabilità del giudice tra principi dell'Unione europea e applicazioni nazionali

Articolo in uscita su Astrid a cura di Raffaele Bifulco intitolato "La responsabilità del giudice tra principi dell'Unione europea e applicazioni nazionali". L'articolo si sviluppa nei seguenti punti:

1. I giudici comuni e il principio unionale di responsabilità dello Stato;
2. In particolare la responsabilità dello Stato per il fatto del giudice di ultimo grado;
3. La giurisprudenza della Corte di giustizia sulla legislazione italiana in materia di responsabilità dei giudici: Traghetti del Mediterraneo;
4. Commissione c. Repubblica italiana;
5. Il rapporto tra giurisprudenza della Corte di giustizia e le modifiche in corso alla disciplina nazionale della responsabilità dei giudici.

Il testo è consultabile presso il Settore

Sentenza della Corte, Terza Sezione, 21 giugno 2012, causa C 514/10, in materia di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in ambito civile e commerciale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Wolf Naturprodukte GmbH società con sede a Graz (Austria), e la SEWAR spol. s r.o.,

società con sede a Šanov (Repubblica ceca), in merito al riconoscimento e all'esecuzione nella Repubblica ceca di una decisione emessa in Austria.

Con decisione del 15 aprile 2003, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (tribunale regionale di Graz -Austria), giudice regionale competente in materia civile, ha condannato la SEWAR al pagamento del credito vantato nei suoi confronti dalla Wolf Naturprodukte.

Il 21 maggio 2007, la società austriaca ha presentato una domanda dinanzi all'Okresní soud ve Znojmě (tribunale distrettuale di Znojmo - Repubblica ceca), chiedendo, sulla base delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, che detta decisione fosse dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica ceca e che, a tal fine, fosse ordinata, in particolare, l'esecuzione sui beni della SEWAR.

L'Okresní soud ve Znojmě ha respinto tale domanda con decisione del 25 ottobre 2007, in quanto il regolamento n. 44/2001 è vincolante nei confronti della Repubblica ceca soltanto a partire dall'adesione di tale Stato all'Unione europea, avvenuta il 1° maggio 2004. Basandosi sulla LDIPP, tale giudice ha dichiarato che i requisiti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione pronunciata dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz non erano soddisfatti. Esso ha accertato, da un lato, che tale decisione era stata pronunciata in contumacia e che dai dati relativi al procedimento giurisdizionale si poteva dedurre che la SEWAR era stata privata della possibilità di parteciparvi ritualmente. Dall'altro, esso ha ritenuto che non fosse soddisfatto il requisito della reciprocità riguardo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni tra la Repubblica ceca e la Repubblica d'Austria.

La Wolf Naturprodukte ha impugnato tale decisione dinanzi al Krajský soud v Brně (tribunale regionale di Brno - Repubblica ceca), il quale, con decisione del 30 giugno 2008, ha respinto l'impugnazione, confermando la decisione pronunciata in primo grado.

La Wolf Naturprodukte ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica ceca) diretto all'annullamento della decisione pronunciata in appello e all'accertamento del carattere vincolante del regolamento n. 44/2001 nei confronti di tutti gli Stati membri alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, ossia il 1° marzo 2002.

Ritenendo che i termini dell'articolo 66 di tale regolamento non consentissero di determinare chiaramente l'ambito di applicazione ratione temporis dello stesso, il Nejvyšší soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che affinché tale regolamento sia applicabile è necessario che, all'epoca dell'emanazione di una decisione, esso fosse vigente tanto nello Stato in cui si trova l'organo giurisdizionale che emana la decisione, quanto nello Stato in cui una parte richiede il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione». A seguito del procedimento la Corte (Terza Sezione) dichiara che l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che, al momento della pronuncia di tale decisione, esso fosse in vigore tanto nello Stato membro d'origine quanto nello Stato membro richiesto.

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0514:IT:HTML>

INFORMATIZZAZIONE

EuropaBook – Il nuovo portale che ti assiste nella progettazione europea

In un momento nel quale la crescita e lo sviluppo sono considerati fondamentali per uscire dalla crisi, i finanziamenti europei costituiscono senza dubbio una risorsa cruciale per conseguire questo risultato. Tuttavia, le organizzazioni italiane che riescono ad accedere ai fondi sono veramente poche: il tasso di successo delle proposte avanzate alla Commissione è inferiore al 20%, dato che colloca l'Italia al 21° posto sui 27 Stati membri. In rete già sono presenti i progetti finanziati, i bandi e le buone pratiche ma queste informazioni risultano spesso poco accessibili.

In questo contesto è stato ideato www.europabook.eu, il primo portale online che, favorendo lo scambio di esperienze, conoscenze e contatti, aiuta le organizzazioni nell'elaborazione delle proposte per accedere ai fondi dell'Unione. EuropaBook permetterà di selezionare i partner più pertinenti per un determinato progetto e di conoscere le iniziative già finanziate in un dato programma, per evitare doppij e favorire invece la creatività degli ideatori dei progetti. La vera forza dell'europrogettazione è tuttavia la creazione di proposte condivise da più organizzazioni: EuropaBook consentirà a partner anche fisicamente distanti di lavorare insieme, fornendo loro uno spazio virtuale nel quale il responsabile del progetto potrà coordinare le idee provenienti da ogni parte del mondo. Infine, il portale supporterà le organizzazioni anche sotto l'aspetto tecnico della presentazione del proposta e permetterà di condividere i risultati raggiunti da ogni progetto.

(Fonte: Commissione europea Rappresentanza Italia)

<http://www.europabook.eu/>

LAVORO

Sentenza della Corte, Quinta Sezione, 21 giugno 2012, causa C 78/11, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, l'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) e, dall'altro, la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT e la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO., sindacati rappresentativi dei lavoratori, controversia relativa ai ricorsi collettivi proposti da tali sindacati diretti a far riconoscere il diritto di taluni lavoratori di beneficiare delle loro ferie annuali

retribuite anche qualora esse coincidano con periodi di congedo per incapacità lavorativa temporanea.

Con ricorsi separati, successivamente riuniti, la FASGA e altri hanno avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia collettiva affinché sia accertato il diritto dei lavoratori compresi nell'ambito di applicazione del contratto collettivo dei grandi magazzini 2009-2010 di beneficiare delle loro ferie annuali retribuite anche qualora esse coincidano con periodi di congedo per incapacità lavorativa.

L'ANGED ritiene che i lavoratori che si trovano in situazione di incapacità lavorativa temporanea prima dell'inizio di un periodo di ferie previamente stabilito, o nel corso di tale periodo, non abbiano il diritto di beneficiare delle loro ferie successivamente al termine della situazione di incapacità lavorativa, ad eccezione dei casi espressamente previsti da detto contratto collettivo, vale a dire quelli previsti all'articolo 48, paragrafo 4, dello statuto.

Con sentenza del 23 novembre 2009, l'Audiencia Nacional ha interamente accolto il ricorso della FASGA e altri.

L'ANGED ha quindi impugnato tale sentenza con ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo.

Il Tribunal Supremo richiama la giurisprudenza della Corte, ma considera comunque necessario, dal momento che tale impugnazione riguarda il caso in cui l'incapacità lavorativa sopravviene dopo l'inizio del periodo di ferie annuali retribuite, sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osti ad un'interpretazione della normativa nazionale che non consente di interrompere il periodo di ferie per beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo – o rimanente – qualora durante la fruizione delle ferie sopravvenga una situazione di incapacità lavorativa temporanea».

A seguito del procedimento la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

«L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0078:IT:HTML>

Sentenza della Corte, Quarta Sezione, 21 giugno 2012, causa C 15/11, in materia di permessi di lavoro ai cittadini bulgari

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'articolo 20 del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del punto 1, paragrafo 14, dell'allegato VI di tale protocollo, nonché della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Sommer e la Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (Sezione regionale dell'Azienda per la promozione dell'impiego per il Land di Vienna)

avente ad oggetto il diniego, opposto da quest'ultima, di concedergli un permesso di impiego a favore di un cittadino bulgaro, che compiva i propri studi in Austria e che intendeva svolgere in tale Stato il lavoro di conducente di automezzi pesanti a tempo parziale.

Il sig. Sommer, ricorrente nel procedimento principale, nel 2008 ha richiesto, il rilascio di un permesso di impiego ad un cittadino bulgaro, studente, che soggiornava già da più di un anno in Austria, al fine di assumerlo come autista di automezzi pesanti per un orario di lavoro di 10,25 ore a settimana e per una retribuzione di EUR 349 lordi mensili. Tale studente doveva effettuare consegne notturne a Vienna.

Tale richiesta è stata respinta con decisione dall'Arbeitsmarktservice Wien sulla base dell'articolo 4, paragrafo 6, punto 1, della legge in materia di impiego dei lavoratori stranieri. Il sig. Sommer ha proposto contro tale decisione un reclamo nel quale faceva valere che altre persone in cerca di occupazione avevano sempre rifiutato tale attività in quanto essa, esercitata da sola, non contemplava un numero sufficiente di ore di lavoro settimanali oppure, esercitata accessoriamente, non era compatibile con un'attività a tempo pieno.

L'Arbeitsmarktservice Wien ha respinto tale reclamo, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 66, paragrafo 4, del codice di procedura amministrativa (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) e dell'articolo 4, paragrafo 6, della legge in materia di impiego dei lavoratori stranieri. Esso ha motivato la sua decisione affermando che il numero massimo di lavoratori stranieri, fissato a 66 000 per il Land di Vienna, era già stato superato di 17 757 lavoratori stranieri supplementari.

Il sig. Sommer ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale constata in primo luogo che, secondo un'interpretazione letterale del combinato disposto degli articoli 1, lettera a), e 2, lettera a), della direttiva 2004/114, il cittadino bulgaro non rientra nel suo ambito di applicazione poiché, in virtù dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea il 1° gennaio 2007, esso non ha più la qualità di «cittadino di un paese terzo». Poiché, anteriormente a tale adesione, il cittadino bulgaro avrebbe fruito, in quanto cittadino di un paese terzo, dei diritti previsti nella direttiva 2004/114, il rifiuto di concedere il permesso di impiego successivamente a tale adesione potrebbe costituire un deterioramento della sua posizione giuridica o un trattamento meno favorevole di quello riservato agli studenti dei paesi terzi, il che è espressamente vietato dall'allegato VI, punto 1, paragrafo 14, del protocollo d'ammissione. Il giudice del rinvio sottolinea inoltre il principio della preferenza comunitaria enunciato al terzo comma dello stesso paragrafo 14.

In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che occorre, in forza del diritto nazionale, cioè dell'articolo 4, paragrafo 1, della legge in materia di impiego dei lavoratori stranieri, verificare, prima del rilascio del permesso di impiego, se la situazione e l'andamento del mercato del lavoro permettono di procedere all'assunzione del lavoratore e se non vi ostino interessi pubblici ed economici rilevanti. Inoltre, in forza del paragrafo 6 dello stesso articolo, in caso di superamento del numero massimo di stranieri assunti fissato mediante regolamento, il permesso di impiego può essere rilasciato soltanto se sono soddisfatte talune condizioni supplementari. Detto giudice precisa che l'esame della situazione e dell'andamento del mercato del lavoro nonché degli interessi pubblici o economici rilevanti deve essere effettuato sistematicamente e non soltanto in casi eccezionali ed esso si chiede se tale disciplina non sia contraria alle disposizioni della direttiva 2004/114.

In tale contesto il Verwaltungsgerichtshof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, tenuto conto del paragrafo 14, primo o terzo comma, del punto 1, intitolato "Libera circolazione delle persone", dell'allegato VI, a sua volta intitolato "Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria" del Protocollo d'ammissione, la direttiva 2004/114 si applichi, in Austria, ad uno studente bulgaro.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 17 della direttiva 2004/114, osti ad una normativa nazionale che, come le disposizioni della legge in materia di impiego dei lavoratori stranieri applicabili nel procedimento principale, preveda in ogni caso un esame della situazione del mercato del lavoro prima del rilascio di un permesso di impiego a favore di un datore di lavoro ai fini dell'assunzione di uno studente che soggiorna nel territorio federale già da più di un anno e che, inoltre, in caso di superamento del numero massimo stabilito di lavoratori stranieri assunti, subordini il rilascio di un permesso di impiego al rispetto di ulteriori requisiti».

A seguito del procedimento la Corte dichiara:

1) L'allegato VI, punto 1, paragrafo 14, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea deve essere interpretato nel senso che le condizioni di accesso al mercato del lavoro degli studenti bulgari, al tempo cui risalgono i fatti della causa principale, non possono essere più restrittive di quelle esposte nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2) Una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale riserva ai cittadini bulgari un trattamento più restrittivo di quello assegnato ai cittadini dei paesi terzi in forza della direttiva 2004/114.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0015:IT:HTML>

La Commissione europea incentiva la professione di ricercatrice

Le donne che intraprendono una carriera da ricercatrici rappresentano solo un terzo del totale, anche se la metà della popolazione studentesca dell'UE ed il 45% dei titolari di dottorato sono donne.

A tal proposito l'UE ha lanciato un'iniziativa per aumentare il numero di ricercatori, stimando l'aumento in un milione in più entro il 2020. In tal modo si cerca di spingere soprattutto le ragazze ad un orientamento dei propri studi che vada in direzione di materie scientifiche.

Ilaria Capua, una nota virologa e veterinaria italiana, tra i 50 scienziati top di Scientific American, è testimonial in una clip della campagna "Science: It's a girl thing" lanciata dalla Commissione europea per fare, della scienza e dell'innovazione, «un gioco da ragazze». Obiettivo della campagna, che avrà una durata triennale, sarà quello di interessare le adolescenti impegnate negli studi secondari allo studio della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, dato che è soprattutto tra i 13 e i 17 anni che i giovani compiono scelte determinanti ai fini della carriera professionale e che orientano le proprie scelte. Successivamente, la campagna sposterà l'attenzione all'intera popolazione studentesca femminile, incoraggiandola a prendere in considerazione la professione di ricercatrice (Fonte: vivieuropa.it).

<http://science-girl-thing.eu/>

Licenziamenti collettivi: la Commissione chiede all'Italia di porre fine all'esclusione dei dirigenti dagli obblighi di informazione e consultazione

La Commissione europea ha chiesto all'Italia di porre fine all'esclusione dei dirigenti dalle garanzie procedurali relative all'informazione e alla consultazione dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalla legislazione dell'Unione. La direttiva sui licenziamenti collettivi armonizza le norme applicabili alla procedura e alle modalità pratiche dei licenziamenti collettivi a livello dell'Unione, in modo da garantire una protezione comparabile dei diritti dei lavoratori in tutti gli Stati membri. (Fonte: Europe Rapid Press)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/665&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it>

SALUTE

Regolamento della Commissione n. 520/2012 del 19 giugno 2012 relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza

Il regolamento (UE) n. 1235/2010 e la direttiva 2010/84/UE hanno introdotto il concetto di fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza, che deve contenere informazioni e documenti essenziali riguardanti tutti gli aspetti delle attività di farmacovigilanza, comprese le informazioni sui compiti che sono stati affidati a terzi. Esso deve contribuire alla pianificazione e alla realizzazione appropriate di audit da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e alla supervisione delle attività da parte della persona qualificata responsabile della farmacovigilanza. Esso deve altresì permettere alle autorità competenti nazionali di verificare la conformità per quanto riguarda tutti gli aspetti del sistema. Le informazioni contenute nel fascicolo di riferimento devono essere gestite in modo da tener conto di ogni modifica intervenuta e da garantire alle autorità competenti nazionali facile accessibilità e disponibilità ai fini delle ispezioni.

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0005:0025:IT:PDF>

TELECOMUNICAZIONI

Dal 1° luglio ribassati i costi di roaming, chiamate e SMS

A partire dal 1° luglio 2012, utilizzare internet mobile per accedere a mappe, foto, reti sociali e caselle di posta elettronica mentre si è in viaggio in un altro Stato membro dell'UE è molto meno costoso. Un nuovo regolamento dell'Unione europea fissa, per la prima volta, un limite tariffario per il trasferimento di dati in roaming, ossia per scaricare dati da internet servendosi di una connessione

mobile. Le nuove norme ridurranno inoltre i prezzi per le chiamate vocali e gli SMS.

I nuovi limiti tariffari per gli utilizzatori di servizi mobili saranno:

- 29 centesimi al minuto, IVA esclusa, per effettuare una chiamata,
- 8 centesimi al minuto, IVA esclusa, per ricevere una chiamata,
- 9 centesimi, IVA esclusa, per inviare un messaggio di testo,
- 70 centesimi al megabyte (MB), IVA esclusa, per scaricare dati o consultare internet all'estero (addebitati per kilobyte utilizzato).

Gli operatori rimarranno liberi di offrire tariffe più basse. I limiti tariffari sono dei massimali di salvaguardia, ma la concorrenza dovrebbe stimolare ulteriori riduzioni. (Fonte: Europe Rapid Press)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/709&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>